REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1240/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1240/88 della Commissione (3), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,26 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1240/88 è sostituito dall'importo di 21,46 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 117 del 5. 5. 1988, pag. 20.